



"A CHIARE LETTERE - EDITORIALI"

Nicola Colaianni

(già professore ordinario di Diritto ecclesiastico nell'Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari, Dipartimento di Giurisprudenza)

La resilienza della laicità a fronte del terrorismo cosiddetto islamista

1 - Sul giornale *"il manifesto"* del 4 novembre scorso compariva una vignetta raffigurante un coltello da cucina piantato a 60-70 gradi sull'orizzonte con la scritta *"terrorismo - la curva sale"*. Come quella dei contagiati dalla pandemia, a salire era anche la curva degli attentati terroristici. L'ultimo, e più devastante con quattro persone uccise e altre ventidue ferite, era avvenuto poco più di ventiquattr'ore prima, il 2 novembre, a Vienna ma neppure una settimana prima, il 29 ottobre, s'era registrato l'assassinio del sacrista e di due donne colpevoli di pregare nella cattedrale di Nizza, che aveva fatto seguito a quello del professore Samuel Paty il 16 ottobre nella regione di Parigi. L'efferata sequenza Parigi - Nizza - Vienna nel giro di due settimane confermava che il terrorismo sedicente di ispirazione religiosa non conosce sospensioni temporali neppure nell'anno del coronavirus ed è capace di operare ovunque in Europa. Senza una particolare organizzazione alle spalle: invero, i tre attacchi presentano il carattere comune del compimento da parte di persone singole. A Parigi è stato un rifugiato ceceno diciottenne, ma in Francia dall'età di sei anni, Abdullakh Anzorov. A Nizza un immigrato tunisino, Brahim Aouissaoui, irregolare perché formalmente espulso dall'autorità italiana ed entrato in territorio francese un paio di giorni prima. A Vienna l'autore della strage è stato un giovane cittadino austriaco, Fejzulai Kujtim¹.

Nessun dubbio, quindi, che si tratti terrorismo cosiddetto islamista². *Isis* e *Al Qaeda* hanno messo da parte divisioni e scontri per rivolgersi uniti contro il nemico comune attraverso l'esaltazione della

¹ Si omette l'indicazione delle fonti delle notizie di cronaca, riportate *passim*, perché facilmente reperibili su Internet.

² Si preferisce tradurre così, per non confondere l'ideologia con la religione, l'aggettivo presente nell'espressione *"so called islamic terrorism"*, che per esigenze di cooperazione investigativa internazionale è comunemente usata da magistrature e forze di polizia.



strage di Nizza sui propri siti. L'Isis, da sola, ha poi rivendicato ufficialmente l'attentato di Vienna, mentre si è limitata a segnalare favorevolmente quello di Parigi come il delitto di un giovane musulmano. La differenza di reazione può forse connettersi anche alle diverse modalità dei tre atti di terrorismo. L'assassinio di Parigi è stato, infatti, un atto di vendetta personalizzata: un'esecuzione in piena regola, in linea con quella "madre" del 7 gennaio 2015 nei confronti dei redattori della rivista *Charlie Hebdo*. Che a esso l'Isis abbia dedicato una semplice annotazione senza la consueta esaltazione del crimine, non è una presa di distanza ma significa che il suo autore non è un affiliato e neppure un *lone wolf* e anche, probabilmente, che la specie di pena da lui scelta non era obbligata. Infatti, la giustificazione coranica della decapitazione del giornalista americano James Foley da parte di un autore vicino all'Isis era stata a suo tempo radicalmente contestata da studiosi vicini ad *Al-Qaeda*³. L'intento di non riproporre il contrasto in un'azione unitaria può aver indotto l'Isis a una registrazione quasi notarile dell'evento.

I due attentati successivi, invece, sono espressione del terrorismo "spersonalizzato", inaugurato con l'attentato alle Torri gemelle e proseguito con altri attentati nelle città europee. Questa tendenza a "depersonalise" la violenza politica ne segna, per così dire, una "democratizzazione", come provocatoriamente osservò Zygmunt Bauman⁴, dato che le vittime sono per lo più accidentali e senza notorietà (similmente, sul più ampio piano politico, al "terrorismo nero" degli anni settanta in Italia, a partire dalla strage di piazza Fontana). Questa tendenza caratterizza pienamente l'attentato di Vienna, in cui il jihadista ha ucciso sparando all'impazzata nei pressi della sinagoga in pieno centro, e in parte quello di Nizza, in cui pure l'attentatore ha ucciso persone individualmente sconosciute, bensì, ma caratterizzate tutte dall'essere fedeli cristiani, assassinati a causa e nell'esercizio del loro culto in chiesa. Si potrebbe dire che l'attentato di Nizza presenta tratti affini ai diversi eccidi di cristiani in chiesa compiuti ancora di recente in Nigeria e in altri paesi africani.

³ Il dibattito sulla giustificatezza della decapitazione tra il sostenitore dell'Isis noto come Husayn Ibn Mahmūd e lo *shaykh* giordano salafita-jihadista, sostenitore di al-Qaida, Abū Mahmūd al-Filastīnī è ampiamente riportato da J. WAGEMAKERS, *Quei versetti usati giustificare le decapitazioni*, in *oasiscenter.eu/it*, 21 febbraio 2016.

⁴ Anche se Z. BAUMAN, *The Charlie Hebdo Attack And What It Reveals About Society*, in *socialeurope.eu*, 13 gennaio 2015, attribuisce questa definizione alla "mass-media publicity that divided its attention according to the quantity of its - mostly anonymous and incidental - victims".



In tutti e tre gli attentati gli autori hanno agito da soli, sostanzialmente indisturbati. Che le indagini non abbiano, almeno finora, evidenziato un concorso di altri soggetti nell'azione materiale non significa però che non ci siano state complicità ambientali agevolative della preparazione dei delitti. A cominciare da quello parigino. Dacché il 6 ottobre aveva fatto una lezione di educazione morale e civica sulla libertà di espressione, mostrando due delle ormai celebri caricature di Maometto apparse sullo *Charlie Hebdo*, il professor Paty era divenuto oggetto di una campagna d'odio, alimentata su Facebook da un islamista padre di una ragazza, che neppure era allieva del professore, e fratello di una donna inseguita da un mandato di cattura per affiliazione all'*Isis*. Una campagna così aggressiva che il professore aveva esclamato: "Non parlerò più di queste cose". C'erano state riunioni con i genitori, un'ispezione ministeriale, ma ciononostante nessuna precauzione o vigilanza era stata adottata a difesa della sua incolumità personale. Alla fine Samuel Paty è stato praticamente venduto al killer per 350 euro da alcuni dei suoi stessi alunni, che glielo hanno indicato.

Il killer di Nizza era un tunisino, giunto da poco più di un mese in Europa in maniera irregolare e perciò espulso con un foglio di via contenente l'ordine di lasciare il paese con mezzi propri, che ovviamente non possedeva, per cui bisognava disporre l'accompagnamento coatto nel paese di origine. Nell'attesa egli ha potuto circolare liberamente, godendo verosimilmente di appoggi nella galassia islamista (a Nizza, in particolare, sono state fermate tre persone in compagnia delle quali era stato visto il giorno precedente all'omicidio), a norma della direttiva europea 2008/115/CE sui rimpatri - che favorisce un ipotetico rimpatrio volontario e giustifica il trattenimento soltanto per preparare il rimpatrio - senza però essere sottoposto ad alcuna forma di controllo preventivo.

L'attentatore di Vienna era addirittura cittadino austriaco, aspirante affiliato all'*Isis*, risultato in contatto con quattro soggetti appartenenti al gruppo "I leoni dei Balcani", in rete con l'*Isis*, perciò condannato con pena solo parzialmente espiata perché poi sottoposto a programma di deradicalizzazione, che aveva terminato da qualche mese, convincendo il giudice del suo ravvedimento. Ma una volta tornato in libertà le polizie di Bratislava e Berlino ne avevano segnalato il tentativo di comprare armi in Slovacchia e il suo legame con pericolosi fondamentalisti attivi in Germania: a tali segnalazioni, tuttavia, la polizia austriaca non aveva dato alcun seguito.

La reazione politica europea ai tre attentati si è materializzata nella videoconferenza tra il presidente francese Macron, la cancelliera tedesca Merkel, quello austriaco Kurz e il premier olandese Rutte, alla quale



hanno partecipato anche la presidente della Commissione europea von der Leyen e il presidente del Consiglio europeo, Michel. L'impegno al rafforzamento della cooperazione investigativa, ivi confermato, è stato però oscurato nella comunicazione politica da quello a introdurre novità legislative per contrastare l'islamismo radicale, come viene chiamato in Francia, o l'islam politico, così definito in Austria.

2 - L'annuncio del presidente Macron, in un discorso a Mureaux il 2 ottobre, riguardava una legge di contrasto: "*contre les séparatismes*". Ma il progetto di legge sottoposto al Consiglio dei ministri il 9 dicembre - emblematicamente nel giorno del 115° anniversario della legge sulla laicità -, pur spaziando in ben 51 articoli dal codice penale a quello civile, dalla legge sulla sicurezza interna a quella delle imposte, e via dicendo, si propone in positivo come aggiornamento della legge del 1905 e con il titolo, non precisamente *de combat*, "*loi confortant les principes Républicains*"⁵. E in effetti fin dal primo articolo richiama il dovere di laicità e neutralità (segnatamente di non manifestare le opinioni religiose), che estende ai dipendenti di imprese esercenti un servizio pubblico, come per esempio il trasporto comunale. Analogamente il capo secondo impegna le associazioni, che intendano richiedere sovvenzioni pubbliche, a "*respecter les principes de liberté, d'égalité, notamment entre les femmes et les hommes, de fraternité, de respect de la dignité de la personne humaine et de sauvegarde de l'ordre public*". E si modifica il codice di sicurezza interna prevedendo un controllo più stringente del funzionamento e del finanziamento delle associazioni, che può giungere fino al provvedimento di scioglimento, con sospensione temporanea in caso d'urgenza adottata dal ministro dell'interno. Analoghi controlli e provvedimenti restrittivi sono previsti per le scuole private - allo scopo di prevenire

"risques pour l'ordre public, la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs que présentent les conditions de fonctionnement de l'établissement"
ovvero "*insuffisances de l'enseignement*" [...] "*conforme aux programmes de l'enseignement public*" -

nonché per la *instruction obligatoire dans la famille*, che nel citato discorso Macron aveva annunciato "*strictement limitée aux impératifs de santé*". Il progetto aggiunge a questa causa di autorizzazione quelle della pratica di attività sportiva o artistica intensiva, della lontananza dell'edificio scolastico o di altri motivi particolari ma esclude, in ogni caso, le

⁵ Vedi il testo in *dalloz-actualite.Fr*, 2020, 12 (nel testo corsivi aggiunti).



“convictions politiques, philosophiques ou religieuses des personnes qui sont responsables de l'enfant”.

Il progetto ha l'accortezza di porsi come legge generale, di completamento, come s'è detto, della legge sulla laicità. Tuttavia, è stato lo stesso primo ministro Jean Castex a indicarne il destinatario speciale nell'„*hydre islamiste*” e nei suoi tentativi di creare una *“contre-société”*, secondo l'espressione di Emmanuel Macron, che richiama alla memoria quella di “contro-cittadino”, proposta da Giovanni Sartori⁶. Ciò si deduce dalla proibizione, penalmente sanzionata, dei certificati di verginità e dal diniego dei permessi di soggiorno a stranieri che vivono in Francia in stato di poligamia nonché da norme interpretative come quella sull'eguaglianza *notamment* tra femmine e maschi o sull'esclusione della rilevanza delle convinzioni politiche, filosofiche o religiose dei genitori al fine dell'ottenimento dell'autorizzazione all'*instruction à domicile*. Il fatto che nel giro di quattro anni questa modalità di adempimento dell'obbligo scolastico abbia visto raddoppiare il numero degli avvalentisi (si calcolano attualmente 62.000 bambini) si deve probabilmente alle scelte di famiglie islamiche che, anche se non radicalizzate, esprimono un certo grado di disadattamento ai valori costituzionali e del vivere insieme. Le stesse norme per *“renforcer la transparence des conditions de l'exercice du culte”*, come la prescrizione secondo cui *“Les associations cultuelles ont exclusivement pour objet l'exercice d'un culte”*, hanno principalmente come destinatarie le associazioni islamiche, per le quali il problema s'è posto specificamente.

L'ampio spettro normativo del progetto di legge merita un esame approfondito, ma ultroneo in questa breve nota dato pure che esso deve passare al vaglio emendativo dell'Assemblea nazionale. Ci si può chiedere, piuttosto, in quale misura esso sia necessario per rendere più efficace la normativa vigente e attribuire poteri d'intervento più incisivi nel contrasto del terrorismo di ispirazione islamista. Per esempio, va notato che a legislazione invariata è stato possibile sciogliere già il 28 ottobre, il giorno prima dell'attentato di Nizza, una ong come *BarakaCity*, accusata dal Governo di *“relations au sein de la mouvance islamiste radicale”* e di *“se complaire à justifier des actes terroristes”*. Ed è stato sufficiente l'annuncio della stretta perché il *Collectif contre l'islamophobie en France* (CCIF) - una delle associazioni più controverse, considerata *“officine islamiste œuvrant contre la République”* - si autosciogliesse. Analogamente, il

⁶ G. SARTORI, *Pluralismo, multiculturalismo e estranei. Saggio sulla società multi-etnica*. Rizzoli, Milano, 2000, p. 50.



Governo dopo l'assassinio del professor Paty ha avviato operazioni di polizia, evidentemente consentite dalle norme vigenti salvo il vaglio della magistratura, contro ben settantasei moschee sospettate di separatismo, per cui appare discutibile la necessità della grave norma limitativa di una libertà fondamentale, contenuta nell'art. 47 del progetto⁷: un provvedimento amministrativo di chiusura dei luoghi di culto, sia pure temporanea e a seguito di contraddittorio, motivato da discorsi, idee, teorie, attività che istighino all'odio o alla violenza o tendano a incoraggiarli o giustificarli.

Questa misura di polizia è al confine con la normativa penale, che il progetto francese incrementa con quello che si potrebbe definire il "pacchetto Paty", composto di tre norme incriminatrici di attività che, come in quel caso, non sono preparatorie del delitto ma creano l'ambiente idoneo a indurre a commetterlo⁸: le intimidazioni verso un funzionario pubblico per ottenere esenzioni o applicazioni differenziate di regolamenti (si può ipotizzare: sui programmi d'insegnamento o sull'accesso differenziato per genere a palestre o piscine) o la rivelazione o diffusione

⁷ "Le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut prononcer la fermeture temporaire des lieux de culte dans lesquels les propos qui sont tenus, les idées ou théories qui sont diffusées ou les activités qui se déroulent [...] provoquent à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes [...] ou tendent à justifier ou encourager cette discrimination, cette haine ou cette violence. [...] Cette fermeture, dont la durée doit être proportionnée aux circonstances qui l'ont motivée et qui ne peut excéder deux mois, est prononcée par arrêté motivé et précédée d'une procédure contradictoire dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration".

⁸ Si riportano le tre proposte di norme: "Art. 433-3-1. – Est puni de cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende le fait d'user de menaces, de violences ou de commettre tout autre acte d'intimidation à l'égard de toute personne participant à l'exécution d'une mission de service public, afin d'obtenir pour soi-même ou pour autrui une exemption totale ou partielle ou une application différenciée des règles qui régissent le fonctionnement du dit service."; " Art. 433-23-1. – L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues à l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée maximale de dix ans, à l'encontre de tout étranger coupable de l'infraction prévue à l'article 433-3-1."; "Art. 223-1-1. - Le fait de révéler, diffuser ou transmettre, par quelque moyen que ce soit, des informations relatives à la vie privée, familiale ou professionnelle d'une personne permettant de l'identifier ou de la localiser, dans le but de l'exposer, elle ou les membres de sa famille, à un risque immédiat d'atteinte à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique, ou aux biens, est puni de trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. Lorsque les faits sont commis au préjudice d'une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende."



di informazioni che permettano di identificare una persona o suoi familiari esponendola al rischio di attentati alla vita o anche ai suoi beni (è, questa, la fotografia dell'ambiente creato dal genitore del caso Paty e, infatti, la pena è aggravata se la vittima è un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio).

3 - Salvo emendamenti e limature legislative, le norme francesi superano il test di tassatività delle fattispecie penali: esse, infatti, reprimono atti concretamente "afferrabili" e "puntiformi" alla stregua del principio di "frammentarietà" del diritto penale⁹. Ma, in generale, si versa qui nella parte più delicata del contrasto al terrorismo di matrice islamista: essa, infatti, anticipa la soglia della repressione, penale e amministrativa, dagli atti, consumati o tentati, alla loro matrice o ispirazione: l'islam radicale (Francia) o l'islam politico (Austria). Come detto, questo secondo sintagma dovrebbe costituire la rubrica di un reato di prossima introduzione nell'ordinamento austriaco secondo l'annuncio del cancelliere Kurz, "contro coloro che non sono terroristi, ma che creano terreno fertile per il terrorismo". Una concreta elaborazione giuridica del pacchetto antiterrorismo austriaco è ancora lontana¹⁰, ma è verosimile che essa rispecchierà l'orientamento che sta alla base della costituzione a livello governativo, poco prima dell'attentato del 2 novembre, di un'agenzia di documentazione sull'Islam politico: un Islam considerato politico di natura, tendente a permeare e sopraffare l'intera concezione della società e dello Stato con valori che sono antitetici allo stato di diritto.

Quest'orientamento muove dalla precomprensione di una religione a-politica, praticamente confinata nel privato, che però è fallace: in uno stato democratico e pluralistico ogni condotta religiosamente ispirata ha una valenza politica, ogni organizzazione religiosa ha diritto a interloquire nella sfera pubblica con la sua dottrina (basta pensare alla dottrina sociale della Chiesa cattolica¹¹). Se poi, com'è probabile, per islam politico si

⁹ Caratteri richiamati nelle due "sentenze Dell'Andro" Corte cost. 24 marzo 1988, n. 364, e 25 ottobre 1989, n. 487.

¹⁰ Ma sul nuovo reato ipotizzato puntuale la critica di **V. PACILLO**, *Il reato di "islam politico"*, in *rivistaimulino.it*, 19 novembre 2020.

¹¹ In un breve quanto denso saggio **S. ROSENBERGER** e **R. BAUBÖCK**, *Gegen den überreizten Islamdiskurs*, in <https://www.derstandard.at/story/2000122063332/gegen-den-ueberreizten-islamdiskurs>, 28 novembre 2020, ricordano che "in Austria c'è un'esperienza di cattolicesimo politico" che portò "all'austrofascismo clericale della prima Repubblica", superato quando "dopo il 1945 la Chiesa ha accettato la separazione delle sfere. Tuttavia, da allora non si è trattato di una chiesa apolitica. Il cardinale Franz König ha supplicato



volesse intendere - con una definizione impropria - quello antidemocratico irrispettoso dei diritti umani e a sostegno della violenza politica, cioè l'islamismo cui si ispirano le organizzazioni terroristiche, va decisamente scartata la visione essenzialistica di un Islam ingessato e irreformabile, per cui "tutti i musulmani possano essere posti sotto sospetto generale, osservati dall'esecutivo, perseguitati e perfino minacciati nella loro esistenza"¹²: si tratta, infatti, di una nozione non scientifica ma militante, che pecca di ideologismo tanto quanto il fenomeno criminoso che si vuole contrastare.

Ma qui interessa evidenziare il precipitato di queste concezioni sul piano di un diritto penale "liberale", cioè con fattispecie determinate e tassative. E lo si può fare proprio con riferimento al progettato provvedimento prefettizio di chiusura temporanea dei luoghi di culto progettato in Francia con l'art. 47 sopra riportato. Posto che l'istigazione a commettere un reato e l'apologia di un reato sono reati già previsti e puniti dal codice penale, si deve ritenere che la "provocazione" o l'„incoraggiamento" si pongano a uno stadio anteriore a quello dell'istigazione e così la giustificazione rispetto all'apologia. Si tratta, cioè, di condotte non punibili come reato perché sono semplicemente allo stato di idee o di teorie. Diffondere, per dire, la teoria giustificazionista del terrorismo antioccidentale come risposta al colonialismo occidentale o incoraggiare alla resistenza contro gli odiosi costumi laici della società occidentale diventerebbero condotte sanzionabili.

Ma il fondo di questa deriva anti-illuministica si coglie nella previsione della detta misura cautelare perfino a "*les propos qui sont tenus*": in tal caso non è richiesta neppure la diffusione, come per le idee e le teorie, è sufficiente il semplice fatto di tenere un discorso con le possibili conseguenze già viste. Ma - come ci si è giustamente chiesti a riguardo dei reati di negazionismo - «ritenere immorali, ripugnanti, inaccettabili, in una parola "odiosi", i discorsi di odio ne muta la natura di "discorsi", in quanto tali ricompresi nella sfera di tutela della libertà di espressione?»¹³. Non sembra fondata l'obiezione che comunque si tratterebbe non di reati

per una chiesa che non fosse vincolata da affiliazioni a partiti, ma per una chiesa politica che sarebbe stata coinvolta nella politica e nella società in linea con l'insegnamento cristiano. Una simile concezione della politica dovrebbe valere anche per l'Islam".

¹² Così la lettera aperta al governo del 25 novembre 2020 di una serie di ong e istituzioni austriache (reperibile in <https://www.derstandard.at/story/2000121980550/dokustelle-islamfeindlichkeit-sieht-in-straftatbestand-politischer-islam-gesinnungsstrafrecht>).

¹³ N. ROSSI, *Adattarsi alla libertà. Per onorare Samuel Paty*, in *Questione giustizia.it*, 9 novembre 2020.



di opinione ma di misure di prevenzione, limitate a un breve periodo di tempo. Secondo la giurisprudenza italiana, in effetti, le mere posizioni ideologiche quali la semplice esaltazione dell'*Isis* o l'adesione a un'astratta ideologia jihadista o la stessa "attività di proselitismo e indottrinamento, finalizzata a inculcare una visione positiva del combattimento per l'affermazione dell'islamismo e della morte per tale causa" non costituiscono reato: e, tuttavia, possono costituire un "presupposto di pericolosità dei soggetti interessati, valutabile ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione"¹⁴. Ma queste sono di carattere personale mentre, anche ad ammettere la giustificatezza del detto arretramento della soglia di sanzionabilità di opinioni - sia pure non come reati -, nel caso si avrebbe, in violazione del principio di responsabilità personale che vale anche in campo amministrativo, una misura cautelare in danno di tutta una comunità, cui sarebbe interdetto l'ingresso nel luogo di culto.

4 - In conclusione, tenere sotto osservazione e controllo l'islamismo è legittimo e necessario perché esso è il terreno ideologico in cui può attecchire la violenza politica, che si è espressa ancora una volta nei recenti atti di terrorismo. Ma proprio l'azione preventiva e investigativa, ben possibile a legislazione vigente, è mancata in occasione dei tre attentati. La loro comune ispirazione non è valsa a inserirli, se non idealmente, nella vasta rete del terrorismo internazionale di matrice islamista. Essi sono stati confezionati "in casa", gli autori non operavano nella clandestinità, i delitti sono stati realizzati, per dir così, alla luce del sole senza apporto di mimetismi. Una "presa in carico" da parte della polizia del professor Paty e dei suoi accusatori, un controllo anche minimo dei movimenti degli stranieri espulsi ma ancora circolanti nel territorio europeo in attesa dell'espatrio coattivo, una vigilanza sulla libertà di soggetti pregiudicati per reati terroristici e successivamente segnalati dalle polizie per tentativi di reati della stessa indole sarebbero stati atti, oltre che doverosi, probabilmente idonei a contrastare preventivamente la commissione dei tre attentati. Appare di tutta evidenza in ciascuno di essi, quindi, la lacuna

¹⁴ Sono tre sentenze della Cassazione 13 ottobre 2004, n. n. 12903; 15 giugno 2006, n. 30824; 14 novembre 2016, n. 48001. Più ampiamente, anche in chiave comparativa, V. VALENTE, *Sicurezza e libertà alla luce del terrorismo islamista. La circolazione dei modelli di contrasto e prevenzione*, in *Terrorismo di ispirazione religiosa. Prevenzione e deradicalizzazione nello Stato laico*, a cura di F. ALCINO e con prefazione di R. MAZZOLA, Apes, Roma, 2020, p. 171 ss., specificamente p. 221.



investigativa¹⁵, del resto, secondo le cronache, rilevata in Austria anche a livello governativo.

Invece, la comunicazione politica sulle prossime novità legislative sembra trasmettere l'idea che l'efficacia della prevenzione si ottenga, innanzitutto, con il rendere la vita più difficile a tutti i musulmani, intesi come credenti aventi anche opinioni "odiose" ma concretamente inoffensivi, e che perciò bisogna dotare l'apparato repressivo di nuove e apposite norme penali. Idea fallace per due ragioni. La prima, di carattere generale, è l'incongruità di una visione panpenalistica del contrasto, di un "diritto penale totale"¹⁶, concepito come unico rimedio a ogni male sociale. E come tale sempre bisognoso di nuove norme incriminatrici, perché quelle vigenti non sarebbero sufficienti a coprire tutti gli illeciti. Così se aumentano i reati di terrorismo si propone di aumentare anche le norme incriminatrici, donde il messaggio subliminale che l'inefficacia della prevenzione dipende dalla mancanza di un apparato normativo adeguato: e, sorprendentemente, ancora a livello nazionale, non, trattandosi di terrorismo internazionale, a livello europeo, con misure univoche in tutti i paesi dell'Unione.

La seconda, specifica, è il carattere controproducente, oltre che infondato, della tesi del cosiddetto "eccezionalismo"¹⁷ islamico - di cui è espressione appunto l'islam politico -, per cui si progettano normative speciali tese a colpirne preventivamente l'apparato ideologico e di opinioni senza sufficiente riguardo alle responsabilità personali. Vero è che, con riguardo al progetto francese, il presidente Macron ha annunciato fin dal primo momento il rifiuto di "*amalgame entre l'islamisme radical et les musulmans*". Ma è proprio il tipo di laicità "alla francese" che rischia di provocare in molti casi questo amalgama. Una laicità cieca alle differenze, che espunge i segni e le identità religiose dallo spazio pubblico, finisce per confinarle nel privato delle comunità, laddove quell'amalgama senza il

¹⁵ Su cultura e modalità dell'investigazione con particolare riferimento al "terrorismo d'ispirazione confessionale" vedi l'accurato saggio di **N. FASCIANO**, *Modalità operative, forme di contrasto preventivo e tecniche investigative*, in *Terrorismo di ispirazione religiosa*, cit., pp. 225 ss.

¹⁶ **F. SGUBBI**, *Il diritto penale totale. Punire senza legge, senza verità, senza colpa. Venti tesi*, il Mulino, Bologna, 2019, p. 23.

¹⁷ **S. HAMID**, *Islam exceptionalism. How the struggle over Islam is reshaping the world*, Griffin, New York, 2016. Il saggio si muove sull'onda della teoria essenzialistica, per cui esso è "a stipulation, not a demonstration, of Islamic exceptionalism", sicchè "His work is, thus, likely to bolster the rhetoric of and be welcome by the two quarters already sharing his views: Islamophobes and radical Islamists": così **H. MNEIMNEH**, *The Dangerous Stipulation of Islamic Exceptionalism*, in *mei-edu*, 28 luglio 2016.



controllo e la dialettica dello spazio pubblico ha maggiori possibilità di svilupparsi. La parola d'ordine attuale è la lotta ai separatismi comunitari ma paradossalmente è proprio questa laicità quasi "disinfettante", e tale da apparire una "religione" a sua volta, che ricacciando le diversità nelle comunità di appartenenza finisce per fomentarne i separatismi. Questa sorta di fondamentalismo laico risulta spiazzato dall'irruzione di una religione come l'Islam, caratterizzata da una visione olistica del rapporto religione-mondo-stato (*din-dunja-dawla*) che prende di mira proprio il dualismo sul quale si basano gli ordinamenti occidentali¹⁸.

Questo dualismo tra religione e politica, tra diritto e morale, tra Stato e confessioni religiose resta il vero problema da affrontare: ma non separando irrealisticamente i luoghi di svolgimento della personalità - per usare l'espressione dell'art. 2 della nostra Costituzione - bensì nell'unica agorà pubblica. È qui, nel confronto pluralistico tra ciò che unisce e ciò che differenzia, tra l'essere uguali e diversi, che si possono sviluppare gli anticorpi capaci di squarciare quel tutt'uno politico-religioso, definito "infosfera islamista"¹⁹, e di aprirlo così all'accoglienza della contro-narrativa anti-radicalizzazione²⁰ della resiliente laicità.

¹⁸ Più ampie considerazioni in N. COLAIANNI, *Il presidente Macron e la libertà di blasfemia*, in *Questione Giustizia.it*, 29 settembre 2020.

¹⁹ F. ALICINO, *La dimensione politico-religiosa dell'infosfera islamista e l'opera di contrasto e prevenzione*, in *Terrorismo di ispirazione religiosa*, cit., p. 64 ss.

²⁰ Un interessante test di radicalizzazione per i musulmani cittadini di paesi a maggioranza non musulmana è formulato dal consigliere per gli affari religiosi del re di Giordania, G. BIN MUHAMMAD, *Guida all'Islam per persone pensanti. L'essenza dell'Islam in 12 versetti del Corano*, EDB, Bologna, 2019, p. 236. Sulla deradicalizzazione vedi L.S. MARTUCCI, *Terrorismo e contro-narrativa: i contenuti laici della deradicalizzazione*, in *Terrorismo di ispirazione religiosa*, cit., p. 307 ss.